



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI  
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 09.03.2021

Info/42.22(R)/DISCARICA: Interpello Mi.Te su consegna Registri carico e scarico post chiusura

<p style="text-align: center;"><b>DISCARICA: RISPOSTA A INTERPELLO DEL MI.TE SU CONSEGNA REGISTRI CARICO E SCARICO A CHIUSURA IMPIANTO</b></p>
--

Un altro riscontro all'**interpello** a Mi.Te. ( che lo ricordiamo è un nuovo strumento concesso dal Ministero della Transazione Ecologica agli Enti locali e Associazioni a rappresentanza nazionale al CNEL, per rispondere a quesiti in materia di normativa ambientale), questo sempre in materia **discariche**, che fa seguito a quello di cui alla ns. precedente InfoAMIS riportato in calce, ora avente ad oggetto la **consegna dei registri di carico e scarico delle discariche ex art. 190, comma 10** del D.Lgs 152/2006.

In particolare, la Provincia di Verona ha chiesto al Ministero un **parere sull'interpretazione del concetto "termine dell'attività"** contenuto nell'articolo 190, comma 3, del Dlgs 152/2006 nella versione previgente alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010 e sulla modalità e **tempistica di conservazione della documentazione** ricevuta dalla autorità che ha rilasciato il titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto al termine della fase post operativa della discarica.

Sul punto il **MITE, co nota del 23.02.2022 n. 22521** precisa che **"il momento in cui il gestore è tenuto a consegnare la documentazione all'ente che ha rilasciato il titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto, sia nella norma previgente al d.lgs. 205/2010 che nella norma vigente, è riconducibile alla conclusione della gestione post-operativa dell'impianto medesimo"**.

Tuttavia, bisogna anche tenere presente che: **"nel momento in cui i registri di carico e scarico vengono acquisiti dall'autorità competente, gli stessi costituiscono un documento amministrativo detenuto dalla pubblica amministrazione e rientrano nella disciplina prevista dal DPR 28 dicembre 2000, n.445, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"**. Pertanto si rinvia a tali disposizioni comprendenti, tra l'altro all'articolo 68, l'adozione da parte di ogni amministrazione di un **proprio piano di conservazione**, integrato con il sistema di classificazione degli atti, quale strumento tecnico in cui sono definiti i tempi di conservazione della documentazione prodotta ed acquisita, superati i quali è possibile procedere ad operazioni programmate ed organiche di selezione e scarto".

In allegato la risposta all'Interpello del Mi.Te